

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, DEL PACE, ARGIROFFI, GIOVANNETTI, MADERCHI, BERTONE, BORSARI, BACICCHI, LUGNANO, ZANTI TONDI Carmen, CAVALLI, CIPOLLA, ARTIOLI, FERMARIELLO, COLOMBI, PIVA, FUSI, CANETTI, MERZARIO, ABENANTE, MINGOZZI, BIANCHI, GAROLI, ZICCARDI, MARI, GADALETA, CALIA, PELLEGRINO, CHINELLO, FILIPPA, ZAVATTINI, CEBRELLI, PISCITELLO, VIGNOLO, SEMA, CORBA, FERRUCCI, SGHERRI, FABBRINI, MANCINI e MARANGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Norme per l'assistenza farmaceutica gratuita e diretta a favore dei coltivatori diretti, artigiani, commercianti, loro familiari, ai pensionati delle stesse categorie e ad altri cittadini

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione rappresenta un inderogabile atto di giustizia verso le categorie dei lavoratori autonomi, che sono ormai da lungo tempo fra le più disagiate del Paese.

I lavoratori autonomi, che da molti anni godono della Cassa mutua malattie, rimangono nelle campagne e nelle città gli unici a non usufruire della assistenza farmaceutica. Ciò crea sperequazioni e disagi non indifferenti, che si ripercuotono in generale sulla collettività e in modo particolare sulle finanze delle pubbliche amministrazioni.

L'assistenza farmaceutica per le categorie autonome, che in passato poteva apparire come la richiesta di alcune avanguardie, è divenuta oggi l'aspirazione di tutte le categorie.

Espressione di questa generalizzazione sono le numerose manifestazioni tenute in tutto il Paese e le concrete iniziative di Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, che senza distinzione di parte politica hanno, con le inevitabili differenziazioni, iniziato l'erogazione dell'assistenza farmaceutica alle categorie dei lavoratori autonomi in numerose zone del Paese.

Quanto sta avvenendo nel Paese pone con estrema urgenza la necessità del riconoscimento per legge del diritto all'assistenza farmaceutica per tutti i lavoratori autonomi. Ciò in particolare per assicurare ai titolari, ai familiari a carico ed ai pensionati il già troppo lungamente atteso riconoscimento di un fondamentale diritto, e più in generale per risolvere ciò che sta avvenendo in forme differenziate e che rischia di produrre delusioni, sfiducia e abbandono di at-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tività fondamentali per l'economia nazionale.

Il disegno di legge tende, pertanto, ad iniziare il decentramento verso le regioni a statuto speciale ed ordinario, affidando alle provincie e ai comuni compiti di assistenza e ponendo le basi per l'istituzione di un Servizio sanitario nazionale, che dovrà tenere nelle unità sanitarie locali il primo nucleo di servizio preventivo curativo e di recupero, degno di una società moderna e civilmente avanzata.

Noi riteniamo giusto il decentramento verso le regioni e i comuni per dare inizio a fatti nuovi che prevedano il Servizio sanitario nazionale, promuovendo un primo atto di gestione pubblica capace di maturare quadri e strutture per ulteriori passi. Che nei Consigli regionali le Amministrazioni provinciali e comunali siano disponibili e preparate a una simile soluzione lo dimostrano i fatti che puntualmente si stanno verificando con decisioni autonome di notevole valore politico e amministrativo. Tali decisioni hanno già portato i lavoratori autonomi di diverse regioni a godere dell'assistenza farmaceutica, anche se ancora non completamente e in forme differenziate. Ciò è sempre avvenuto con decisioni unanimi che pongono il Parlamento nazionale di fronte al dovere non più rinviabile di affrontare il definitivo riconoscimento di questo diritto con una legge-quadro che ponga i lavoratori autonomi e tutte le Regioni del territorio nazionale in condizioni analoghe.

I proponenti ritengono, inoltre, che il servizio farmaceutico debba gravare interamente sulla collettività, per non appesantire ulteriormente i lavoratori autonomi di oneri ormai intollerabili e soprattutto per dare inizio a una riorganizzazione del servizio sanitario. Ciò per non basare più il servizio su finanziamenti che pesino direttamente sulle prestazioni lavorative, ma per sostenerli con una tassazione sul reddito effettivo di ogni famiglia, escludendo quelli inferiori al minimo previsto per il mantenimento della stessa.

Con il disegno di legge si intende anche risolvere una più generale questione che è quella della estensione alle Regioni, ai Comuni e alle Provincie della riduzione del 25 per cento sui prezzi dei medicinali riconosciuta alle Casse mutue dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, (decretone), in modo da giungere ad una perequazione delle spese per l'assistenza fra tutti coloro che la effettuano. Che le Regioni, i Comuni e le Province abbiano di ciò il pieno diritto non è materia opinabile, in quanto questi organismi pubblici ed elettivi non solo assistono le categorie più bisognose, ma rappresentano gli organi più rappresentativi della struttura democratica del Paese.

È dunque per il diritto acquisito dai lavoratori autonomi alla assistenza farmaceutica, per iniziare l'ammodernamento delle strutture assistenziali del Paese e per avviare l'istituzione di un Servizio sanitario nazionale che noi contiamo in una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le Regioni che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, emanino norme legislative in materia di assistenza sanitaria rivolte a concedere medicinali gratuiti a favore dei coltivatori diretti, artigiani, commercianti, loro familiari, ai pensionati delle stesse categorie e ad altri cittadini, sono tenute ad osservare il seguente principio fondamentale:

« La concessione dei medicinali deve essere gratuita e diretta nei confronti dei cittadini cui tale prestazione non viene già erogata da enti o istituti mutualistici.

In attesa della riforma sanitaria le relative funzioni amministrative dovranno essere esercitate ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ».

**Art. 2.**

Il punto *a)* del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è modificato come segue:

« *a)* il 20 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi ».

**Art. 3.**

Le agevolazioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono estese nell'applicazione della presente legge alle Regioni a statuto speciale e ordinario, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alle Amministrazioni comunali e provinciali.